

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 15.

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 16.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2011, n. 17.

Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 6.

Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 7.

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, «Legge della Provincia Autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti» Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres.

LR 18/2005, art. 37, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) Pag. 7

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2011, n. 31/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing») Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2011, n. 6.

Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 Pag. 10



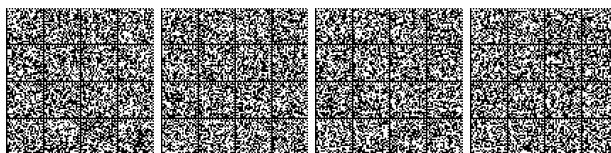
REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 16.

«Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico» Pag. 14

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 17.

«Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari» Pag. 17



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 15.

Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 29 giugno 2011)*IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 56/2009, le parole: «Protocollo informatico della struttura» sono sostituite dalle seguenti: «Protocollo generale».

Art. 2.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 56/2009

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 56/2009, è inserita la seguente:

«a-bis) in pendenza dei termini assegnati per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b);».

Art. 3.

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011)

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 23/2011, dopo le parole: «i soggetti privati possono, in relazione» sono inserite le seguenti: «ai beni di cui al comma 2 ed».

Art. 4.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria)

1. Dopo la lettera i-quater) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«i-quinquies) Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).».

Art. 5.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 42/2006

1. Il numero 3) della lettera b) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3) uno scelto tra i Direttori Generali dei seguenti soggetti partecipanti al SIIR: ARPAL, Enti Parco regionali, Istituto Regionale per la Floricoltura, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, singole ARTE,

Agenzia Liguria Lavoro, ARSSU, Agenzia «In Liguria», Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, ARS - Agenzia sanitaria regionale ligure, Centrale Regionale di acquisto, Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I.).».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 7/2011, è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale concede specifici contributi alle fusioni di Comuni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni) e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 7/2011, dopo la parola: «comunali» sono inserite le seguenti: «e alla fusione di Comuni» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. L'art. 12 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Riscossione coattiva). — 1. La Provincia procede alla riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.».

Art. 8.

Continuità nei rapporti di lavoro

1. Nei casi in cui occorra garantire la continuità del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo, anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale.

Art. 9.

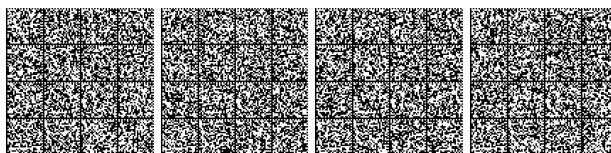
Spese per il personale preposto agli Uffici stampa

1. Dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli Uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 giugno 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0382

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2011, n. 16.

Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 29 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all'Allegato A alla presente legge. L'uso del logo dell'Assemblea è disciplinato con regolamento dell'Ufficio di Presidenza.

3-ter. L'uso dei simboli dell'Assemblea Legislativa è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza può concedere l'uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali è stato richiesto il patrocinio.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale 25/2006

1. Il comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all'Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa è consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell'Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).».

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 8-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell'ambito regionale, agli adempimenti di cui all'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell'anno 2010.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8-ter della legge regionale 25/2006

1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «In attuazione dell'art. 70, comma 2, dello Statuto» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, ai sensi di legge o regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso l'Assemblea in posizione di comando, ai sensi del comma 4 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.

6-ter. Al fine di garantire il concorso dell'Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformità agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all'autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può aumentare e rimane invariato, corrisponde e non può comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell'Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. Terminata la fase transitoria, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2014, l'Ufficio di Presidenza quantifica la consistenza dei fondi, secondo i principi previsti al comma 4, prendendo a riferimento i valori di costituzione dei fondi relativi all'anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte dell'Assemblea Legislativa.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e all'art. 15 della legge regionale 25/2006

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3/2004 le parole: «ed a tre per il Consiglio» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «è di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato dall'Ufficio di Presidenza».

Art. 5.

Modifica all'art. 23-bis della legge regionale 25/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l'area separata della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento del personale dirigente alla gestione autonoma dell'Assemblea Legislativa e sino all'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza di propri criteri per



la graduazione e la pesatura delle posizioni dirigenziali, con riguardo alle specificità dell'Assemblea Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la classificazione distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso presso la Giunta regionale nell'ultimo anno di gestione del personale dirigenziale a tempo indeterminato. L'Ufficio di Presidenza, tra i valori delle retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell'anno 2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell'Assemblea sulla base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo autonomo. Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di maggior favore per i dirigenti assunti precedentemente e transitati al ruolo autonomo dell'Assemblea.

1-ter. La retribuzione di risultato della dirigenza non può essere superiore alla retribuzione di risultato della dirigenza generale.».

Art. 6.

Sostituzione dell'Allegato B alla legge regionale 25/2006

L'Allegato B alla legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Allegato B (articolo 29)			
dirigenti	Assemblea	10	
	Organismi di cui al Capo IX dello Statuto	2	
	totale dirigenti		12
D3	FUNZIONARIO ESPERTO	21	
D1	FUNZIONARIO	22	
	totale cat. D		43
C	ISTRUTTORE	54	
	totale cat. C		54
B3	COADIUTORE	11	
B1	COADIUTORE	11	
	totale cat. B		22
A	OPERATORE	1	
	totale cat. A		1
	Totale generale		132 "

Art. 7.

Inserimento dell'Allegato C alla legge regionale 25/2006

1. Dopo gli Allegati A e B alla legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

"Allegato C (articolo 8 ter, comma 4)	
Personale non dirigente	
limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 1.602.631 ^{n.1}	
costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 1.153.408 ^{n.2} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell'Assemblea: pari ad euro 449.223 ^{n.3} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
Personale dirigente	
limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 616.961 ^{n.1}	
costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 514.134 ^{n.2} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	
quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell'Assemblea: pari ad euro 102.827 ^{n.3} per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013	

n. 1: (totale fondo anno 2009)/(personale in servizio al 01.01.2009)* dotazione organica teorica = (FONDO EFFETTIVO)

n. 2: (totale fondo anno 2009)/(personale in servizio al 01.01.2009)* (personale in servizio al 01.01.2011) = (FONDO EFFETTIVO)

n. 3: (fondo teorico)-(fondo effettivo) = (minore spesa)»

Art. 8.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «in attuazione dell'art. 28 dello Statuto della Regione Liguria» sono inserite le seguenti: «e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario)».

Art. 9.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale 38/1990

1. Le disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, della legge regionale 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni si interpretano nel senso che le medesime hanno effetto a partire dalle progressioni economiche orizzontali effettuate nell'anno 2008. In tal caso risulta applicabile il disposto di cui all'art. 29, comma 5-duodecies, della legge regionale 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 giugno 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0383

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2011, n. 17.

Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 6 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all'art. 74, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e



requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 luglio 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0384

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 6.

Misure per il coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige* n. 30/I-II del 26 luglio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Trento e il Land Tirol, la Provincia autonoma di Bolzano può costituire un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli, il GECT può avvalersi dell'ufficio provinciale competente per la cooperazione transfrontaliera della Ripartizione provinciale Presidenza e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2011, derivanti dall'articolo 1 della presente legge e stimati nella misura di 20.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 01115 del bilancio provinciale 2011.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 luglio 2011

DURNWALDER

11R0388

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 7.

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, «Legge della Provincia Autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige* n. 30/I-II del 26 luglio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, «Legge della Provincia Autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti»

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

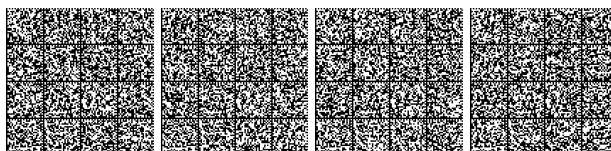
«2. Il servizio donna è insediato presso la Ripartizione Lavoro.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 luglio 2011

DURNWALDER

11R0389



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 0163/Pres.

LR 18/2005, art. 37, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il quale stabilisce che le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione a valere sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 del medesimo articolo, di seguito denominato «Fondo»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di data 4 febbraio 2010, il quale definisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo;

Visto l'art. 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale con Regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 della legge 68/1999;

Ritenuto pertanto di dare attuazione alle previsioni sopra citato l'art. 37 della legge regionale 18/2005;

Sentiti la Commissione regionale per il lavoro ed il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 20 aprile 2011, hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2011, n. 962, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 16 giugno 2011 ha esaminato il testo del Regolamento in questione ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2011, n. 1254, con cui è stato approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disa-

bili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi finalizzati a favorire l'inserimento al lavoro delle persone disabili, iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), assunte a tempo indeterminato attraverso le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 11 della legge 68/1999, tra le Amministrazioni provinciali e i datori di lavoro privati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) costo salariale annuo lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro, in relazione al posto di lavoro considerato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota di TFR maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali I.N.P.S. e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) annualità: periodo di 12 mesi decorrente dalla data di assunzione del lavoratore disabile e periodi successivi di pari durata;

c) Provincia competente: la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi e ripartizione risorse

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono finanziati con le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 68/1999.

2. Le risorse sono ripartite alle Province in misura proporzionale al numero dei disabili iscritti, alla data del 31 dicembre, nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della legge 68/1999 e delle convenzioni stipulate, alla data del 31 dicembre, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge tra le Province medesime ed i datori di lavoro.



Art. 4.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, anche se non soggetti agli obblighi della legge 68/1999, che stipulano con le Province le convenzioni di cui all'art. 11 e 12-bis, comma 5, lettera b) della legge 68/1999.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità delle assunzioni

1. Sono ammissibili agli incentivi le assunzioni a tempo indeterminato, di lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999, effettuate nell'anno solare antecedente al provvedimento con il quale il Ministero del lavoro attua annualmente il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Art. 6.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a:

a) 60% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico indipendentemente dalla percentuale di invalidità;

b) 25% del costo salariale annuo lordo se il disabile assunto ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alla tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modificazioni.

Art. 7.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente non escludano la cumulabilità con altre provvidenze e purché tale cumulo non si traduca in una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

2. Nel caso in cui la somma degli interventi contributivi sia superiore all'intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo del contributo deve essere ridotto sino al raggiungimento di tale intensità di aiuto.

Art. 8.

Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate alla Provincia competente, entro novanta giorni dalla conclusione del dodicesimo mese successivo all'assunzione.

2. Per la presentazione delle domande i soggetti richiedenti utilizzano i modelli disponibili presso la Provincia competente.

Art. 10.

Concessione ed erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento vengono concessi, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, con modalità di procedimento a sportello.

2. La Provincia provvede alla concessione dell'incentivo attribuendo la percentuale massima, di cui all'art. 6, comma 1.

3. L'incentivo non è concesso quando il lavoratore è licenziato durante il periodo di prova.

4. Qualora la permanenza del lavoratore presso il datore di lavoro risulta per un periodo inferiore all'annualità, il contributo di cui al comma 2 è concesso limitatamente al periodo di permanenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

5. La Provincia comunica al beneficiario la concessione dell'incentivo nei limiti delle risorse disponibili, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

6. Il provvedimento di concessione deve indicare che l'incentivo viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

7. La Provincia eroga l'incentivo di cui al comma 2 frazionato in tre annualità.

8. L'erogazione dell'incentivo è condizionata alla verifica da parte della Provincia in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo medesimo anche per periodi inferiori all'annualità di riferimento.

9. La Provincia eroga l'incentivo di cui al comma 4 in un'unica soluzione.

10. Per le assunzioni di cui all'art. 15, l'erogazione dell'incentivo:

a) è disposta in un'unica soluzione per le annualità già trascorse;

b) è condizionata alla verifica da parte della Provincia in ordine alla permanenza del rapporto di lavoro per il quale è stato concesso l'incentivo medesimo anche per periodi inferiori all'annualità di riferimento.

Art. 11.

Revoca dell'incentivo

1. Comporta la revoca parziale dell'incentivo già concesso:

a) la risoluzione del rapporto di lavoro, successiva al periodo di prova, per cause non imputabili al lavoratore, in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro;

b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in misura proporzionale alla durata dell'orario di lavoro.

2. La revoca di cui al comma 1, lettera a) è disposta in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

3. La revoca di cui al comma 1, lettera b) è disposta in misura proporzionale alla durata dell'orario di lavoro.

Art. 12.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi o erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per l'instaurazione del quale era stato richiesto l'incentivo.

2. Al fine del comma 1 il soggetto subentrante presenta alla Provincia competente la domanda che certifica la prosecuzione del rapporto di lavoro, corredata dalla documentazione completa attestante uno degli eventi di cui al comma 1.



Art. 13.

Disposizioni procedurali

1. La Provincia disciplina secondo il proprio ordinamento i procedimenti, ed i relativi termini, non determinati dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 14.

Rendicontazione

1. La Provincia rendiconta alla Regione gli incentivi erogati, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 15.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, sono ammissibili agli incentivi le assunzioni effettuate al 1° gennaio 2008 sino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti beneficiari presentano alla Provincia competente le domande di incentivo relative alle assunzioni di cui al di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: Tondo

11R0373

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 luglio 2011, n. 31/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing»).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della regione Toscana* n. 36 del 27 luglio 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing») è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l'attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora.»

Art. 3.

Modifiche all'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Nel comma 1-bis dell'articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007 le parole da «AP (2003)» a «make up») sono sostituite dalle seguenti: «AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up')».

Art. 4.

Modifiche alla rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. La rubrica dell'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è sostituita dalla seguente: «Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing».

Art. 5.

Inserimento dell'articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo l'articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 102-bis (Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie). — 1. Coloro che all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 «Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e di piercing»)» esercitavano l'attività di cui all'articolo 43, comma 1-bis possono continuare a svolgere l'attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell'accesso al percorso formativo per l'ottenimento della qualifica, attestano l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:

a) documentazione dell'iscrizione dell'attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell'attività in qualità di dipendente.

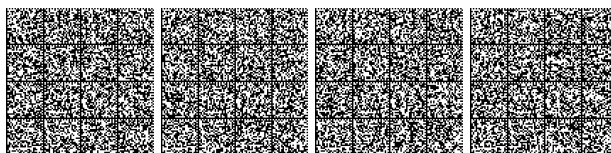
3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativo di cui ai seguenti allegati:

a) allegato F relative a:

- 1) area socio-culturale;
- 2) cinquanta ore per l'area giuridica;
- 3) area psicologica e sociale;
- 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale;

b) allegato G relative a:

- 1) area socio-culturale;
- 2) ottanta ore per l'area giuridica;
- 3) area psicologica e sociale;
- 4) cinquanta ore per l'area tecnico professionale.



4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:

a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;

b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.

5. Si applica l'articolo 85, comma 1, lettera *b)* a coloro che hanno conseguito la qualifica per l'esercizio dell'attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera *a)* del comma 4 e intendono esercitare l'attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:

«2-ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012.».

2. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007 è inserito il seguente:

«2-quater. L'adeguamento di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012.».

Art. 7.

Abrogazione dell'articolo 32 del d.p.g.r. 44/2008

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R «Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing)» è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 18 luglio 2011

ROSSI

(Omissis).

11R0376

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2011, n. 6.

Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina modalità e criteri per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva.

2. La presente legge reca altresì ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale).

Art. 2.

Esclusività del rapporto di lavoro

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 15-quinquies, comma 5 del decreto-legislativo n. 502/1992.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell'art. 15-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, decade automaticamente dall'incarico.



Art. 3.
Indennità

1. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.

Capo II

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

Art. 4.
*Incarico di direzione di struttura complessa
a dirigenti del ruolo sanitario*

1. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale dell'Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell'atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

2. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all'art. 5, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonché dei programmi da realizzare, definisce le specificità della struttura complessa oggetto di conferimento dell'incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei.

3. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa.

4. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria è regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L'incarico può essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

5. La durata dell'incarico può essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

6. La copertura del posto di direttore di struttura complessa è sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L'autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attività sanitarie nonché della strategicità della struttura rispetto alla mission aziendale.

7. La procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6.

8. L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui è stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell'Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.

Art. 5.
Commissione tecnica

1. La commissione tecnica di cui all'art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione mediante sorteggio ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del sorteggio per l'individuazione dei due dirigenti di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco regionale suddiviso nelle discipline di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive disposizioni in materia. L'elenco è predisposto e aggiornato dalla direzione regionale competente ed è pubblicato nel sito internet della Regione.

3. L'elenco di cui al comma 2 contiene, per ogni disciplina, almeno otto nominativi di dirigenti di struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie del territorio regionale. Nel caso non si disponga per il sorteggio del numero di otto nominativi, la direzione regionale competente acquisisce gli elenchi di responsabili di strutture complesse presso una o più regioni.

4. Tra i nominativi da sorteggiare iscritti nell'elenco regionale, non possono essere inseriti i dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.

5. Il sorteggio è effettuato presso l'Azienda interessata al conferimento dell'incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Per ciascun componente è individuato, con le medesime modalità, un supplente.

6. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio sono comunicati, mediante pubblicazione nel sito internet della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico, almeno trenta giorni prima della data stessa.

Art. 6.
Compiti della commissione tecnica

1. La commissione tecnica accerta l'idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.

2. La commissione tecnica, prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum professionale, stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità di cui all'art. 4, comma 2.

3. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissione tecnica accerta l'idoneità del candidato sulla base di una valutazione complessiva.

4. Nella valutazione dei candidati la commissione, in particolare, tiene conto:

- a) delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere l'incarico;
- b) della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile in termini di volumi e complessità;
- c) dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato;
- d) dei ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato;
- e) della continuità e rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
- f) dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi;
- g) della proposta del candidato in merito alla gestione della struttura complessa finalizzata all'innovazione e al miglioramento dell'organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli utenti.

5. La commissione tecnica, accertata l'idoneità del candidato, redige una relazione comprovante l'idoneità dello stesso.

6. La commissione tecnica, con proposta motivata, sulla base della valutazione complessiva, individua, tra i soggetti risultati idonei, una rosa di tre candidati, all'interno della quale il direttore generale sceglie il candidato a cui attribuire l'incarico di direzione di struttura complessa.

7. La commissione tecnica, al termine della propria attività, rimette entro e non oltre giorni tre la relazione di cui al comma 5 ed il curriculum professionale dei candidati risultati idonei alla direzione amministrativa, la quale provvede alla loro tempestiva pubblicazione nel sito internet aziendale.



TITOLO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3

Art. 7.

Modificazione all'art. 8

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 11

1. L'art. 11, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 3/1998 è così modificato: «a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, in possesso di specifiche competenze e che non godano già del trattamento di quiescenza;».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro). — 1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti all'art. 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, iscritti nell'elenco di cui all'art. 12-bis.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'azienda sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo.

3. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia è subordinata alla previa intesa con il Rettore dell'Università degli studi di Perugia. L'intesa si intende acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento da parte del Rettore della proposta regionale senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore stesso.

4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

La durata degli incarichi di Direzione generale è di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale.

5. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.

6. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con delibera motivata contenente la valutazione positiva dell'operato del direttore generale può procedere alla conferma dell'incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al comma 7, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza.

7. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.

8. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell'atto di accettazione.

La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

9. Il direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l'obbligo di produrre l'attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, pena la decadenza automatica dall'incarico.

10. Ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). ».

Art. 10.

Integrazione alla legge regionale n. 3/1998

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 3/1998 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie). — 1. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L'elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all'incarico da ricoprire.

3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i contenuti e i termini degli avvisi pubblici finalizzati all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

«Art. 12-ter (Valutazione dell'attività del direttore generale). — 1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale, nel Documento regionale annuale di programmazione e agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'istituzione con specifico atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l'atto istitutivo stabilisce la composizione ed il funzionamento dell'organismo di valutazione.

3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:

a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;

b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.

4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell'attività del direttore generale acquisisce preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c). Per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla valutazione dell'attività dei direttori generali, unitamente ai pareri di cui al comma 4.

6. All'esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto.



«Art. 12-*quater* (*Decadenza e revoca del direttore generale*). — 1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso.

2. Costituiscono causa di decadenza e revoca oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 :

a) l'insorgenza di un grave disavanzo d'esercizio, tale da costituire pregiudizio all'equilibrio economico dell'azienda;

b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;

d) l'esito negativo della valutazione di cui all'art. 12-*ter*;

e) la mancata rimozione delle incompatibilità di cui all'art. 12, comma 5.

f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione o altri gravi motivi anche su segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

3. La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del direttore generale o di vacanza dell'ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 32

1. L' art. 32 della legge regionale n. 3/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Controllo della Regione*). — 1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell' art. 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:

a) la valutazione della congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;

2) bilancio pluriennale di previsione;

3) bilancio di esercizio;

4) istituzione di nuovi servizi;

5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;

6) dotazione organica complessiva del personale;

7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;

b) l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982));

c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.

2. Il termine per l'esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali è di quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

3. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2, l'atto soggetto a controllo si intende approvato.

4. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza.

5. Le modalità per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie sono disciplinate dal regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie).

6. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, previsto dall' art. 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), viene esercitato dalla Giunta regionale dell'Umbria con le modalità di cui al presente articolo.

7. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal consiglio d'amministrazione per l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell'azienda sanitaria o dell'istituto, secondo le modalità e i limiti previsti dall'ordinamento vigente in materia di pubblicità degli atti. Gli atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa disposizione. L'esecutività degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all'esito positivo del controllo regionale ovvero alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Le commissioni di cui all' art. 5 costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell'incarico per le quali sono state nominate.

2. Fino alla istituzione dell'elenco di cui all' art. 5, comma 2, le commissioni tecniche di cui art. 5 sono nominate ai sensi dell' art. 15-*ter*, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Fino all'attuazione del decreto legislativo n. 517/1999, l'intesa di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) così come sostituito dall' art. 9 della presente legge, opera solo nei confronti dell'Azienda ospedaliera di Perugia.

4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all' art. 12-*bis* della legge regionale 3/1998, così come inserito dall' art. 10 della presente legge, per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie la Giunta regionale si avvale dell'elenco degli idonei approvato con delibera della Giunta regionale 23 giugno 2009, n. 873.

Art. 13.

Abrogazioni

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 20 luglio 2011

MARINI

(*Omissis*)

11R0385



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 16.

«Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 21 - Parte prima - del 1° agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate al controllo della qualità dell'aria.

2. Il controllo della qualità dell'aria è finalizzato al miglioramento della qualità della vita, alla salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute.

3. Il controllo della qualità dell'aria è perseguito attraverso l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni degli enti a vario titolo competenti sul territorio regionale. In tale ambito, la presente legge disciplina gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, per la realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, per la tenuta dell'Inventario regionale delle emissioni e per l'esercizio coordinato delle funzioni da parte degli enti preposti.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si applicano agli impianti ed alle attività antropiche che producono emissioni in atmosfera.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Il Consiglio regionale:

a) approva il piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell'aria, di seguito denominato "piano", ed i relativi aggiornamenti;

b) individua i valori limite di emissione di cui all'art. 271, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) ed al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente), per lo svolgimento delle attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria;

b) all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dalla normativa statale e comunitaria;

c) all'individuazione delle zone del territorio regionale a cui si applicano i valori limite per la protezione degli ecosistemi individuati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, tenendo conto delle zone di particolare pregio naturalistico di cui all'art. 271, comma 9, lettera b), del d. lgs. n. 152/2006;

d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;

e) alla realizzazione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, elaborandone i criteri per lo sviluppo, la gestione e per la garanzia della qualità del sistema di controllo delle emissioni;

f) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni di cui all'art. 10;

g) all'approvazione di indirizzi sull'elaborazione ed attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera d);

h) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:

1) l'elaborazione dei piani provinciali;

2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM);

3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'art. 11;

4) la redazione del rapporto dell'ARPAM di cui all'art. 11.

i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente.

Art. 4.

Funzioni delle Province

1. Nell'ambito delle proprie competenze le Province:

a) garantiscono il controllo della qualità dell'aria;

b) provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dell'Inventario delle emissioni di cui all'art. 10;

c) attuano la programmazione e gli interventi necessari alla riduzione degli inquinanti secondo gli obiettivi generali fissati dal piano regionale;

d) elaborano con i comuni interessati, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, i Piani d'intervento operativo, di seguito denominati "piani provinciali", che devono essere adottati in caso di episodi acuti d'inquinamento di cui all'art. 11;

e) esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;

f) formulano proposte alla Giunta regionale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria.

g) emanano, ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, i provvedimenti autorizzativi, nonché, ai sensi dell'art. 278 del decreto medesimo, i provvedimenti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni degli impianti, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria a seconda della gravità delle sanzioni, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto menzionato;

2. Le Province garantiscono ed esercitano il potere di controllo delle emissioni. In particolare garantiscono il controllo delle emissioni e, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliscono, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera g) del comma 1, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli da effettuare, i cui oneri economici sono di competenza del gestore degli impianti controllati.

3. Le Province esercitano il controllo delle emissioni utilizzando, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise), i mezzi e le professionalità dell'ARPAM. In questi casi l'onere economico dei controlli ricade sul gestore dell'impianto, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 38/1999. Il numero, la frequenza e le tipologie dei controlli non sono stabiliti a monte dell'autorizzazione, ma vengono disposti all'occorrenza ed ad insindacabile giudizio della Provincia.



Art. 5.

Funzioni dei Comuni

1. Nell'ambito delle proprie competenze i Comuni:

a) attuano gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'art. 4;

b) esercitano le funzioni previste dal decreto ministeriale 21 aprile 1999 n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), sulla base della valutazione regionale dello stato della qualità dell'aria di cui all'art. 8, comma 2, e secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'art. 7;

c) garantiscono alla popolazione la fruibilità delle informazioni sulla qualità dell'aria;

d) formulano proposte alla Giunta provinciale per l'individuazione di zone in cui si rendano necessari particolari interventi di miglioramento o tutela della qualità dell'aria, per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).

Art. 6.

Compiti dell'ARPAM

1. I Comuni, le Province e la Regione, ai sensi della legge regionale n. 38/1999, utilizzano la struttura tecnica ed amministrativa dell'ARPAM per i controlli, la raccolta, l'elaborazione e l'immagazzinamento dei dati.

2. L'ARPAM provvede, nell'ambito dei controlli da essa esercitati, a segnalare tempestivamente agli enti preposti, ai fini dell'assunzione dei relativi provvedimenti, le violazioni del d.P.R. n. 152/2006 nonché delle disposizioni della presente legge e degli atti conseguenti.

Art. 7.

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria

1. Il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituisce lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. Rimane esclusa la disciplina riguardante gli ambienti di vita e lavoro, relativamente a quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all'interno di ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata, nonché all'interno del perimetro degli insediamenti produttivi o di prestazione di servizi.

3. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quando le situazioni igieniche o sanitarie abbiano a riprodursi all'esterno o comunque possano costituire all'esterno pericolo o danno per la salute pubblica o per la salubrità dell'ambiente.

4. La Giunta regionale predispose il piano entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano, predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale.

6. Ai fini della predisposizione del Piano regionale, e successivamente per le proprie funzioni a tutti i livelli istituzionali, viene affidata all'ASREM la funzione di contribuire all'implementazione per le materie sanitarie di propria competenza.

7. Il piano può articolarsi in piani stralcio o parti di piano nei quali sono individuati gli obiettivi di riduzione e di controllo delle emissioni in atmosfera che devono essere perseguiti per particolari problematiche, per particolari inquinanti, per specifiche aree territoriali caratterizzate da omogeneità dal punto di vista delle caratteristiche emissive, di densità di popolazione, di intensità del traffico, orografiche, meteorologiche e della distribuzione spaziale dei livelli di inquinamento raggiunti ed in relazione al valore paesaggistico-ambientale.

8. Ogni stralcio di piano individua gli obiettivi che devono essere perseguiti e stabilisce i tempi entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi medesimi; lo stralcio viene predisposto dalla Giunta regionale, d'intesa con le Province, e approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

9. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità di intervento approvati dal Consiglio, emana gli specifici provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

10. Le prescrizioni contenute nel piano costituiscono obbligo di adempimento da parte di tutti i soggetti pubblici e privati a cui sono rivolte.

Art. 8.

Criteri per l'elaborazione e la definizione del piano e dei piani stralcio

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il piano è approvato sulla base di una valutazione dello stato della qualità dell'aria, al fine di individuare le zone interessate alle diverse linee di azione.

2. La valutazione dello stato della qualità dell'aria viene realizzata attraverso:

a) l'utilizzo delle misurazioni prodotte, nel tempo, sul territorio regionale dall'ARPAM nell'ambito del rilevamento della qualità dell'aria;

b) l'utilizzo di campagne di misurazione effettuate sul territorio;

c) l'elaborazione dell'inventario delle emissioni;

d) studi sulla caratterizzazione meteorologica;

e) stime, modelli matematici ed ogni altra metodica, purché suffragata da adeguata metodologia scientifica.

3. Ai fini dell'elaborazione del piano e coerentemente con le indicazioni comunitarie e nazionali, si terrà conto dei seguenti elementi:

a) sotto il profilo territoriale:

1) gli agglomerati urbani,

2) aree naturali protette, come definite dalla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette);

3) aree industriali e aree a rischio di cui alla normativa comunitaria e nazionale.

b) sotto il profilo degli inquinanti:

1) riduzione delle emissioni degli inquinanti primari, delle emissioni di gas clima-alteranti e di quelle che producono effetti sull'ozono;

2) raggiungimento e mantenimento degli standard e dei limiti di qualità dell'aria individuati dalle normative.

c) sotto il profilo delle sorgenti:

1) impianti produttivi, attività agricole e terziarie;

2) insediamenti civili;

3) traffico;

4) sorgenti naturali.

4. Ai fini della protezione, della conservazione e del risanamento, i diversi elementi di cui al comma 3 sono tra di loro analizzati e valutati ai fini della predisposizione dei diversi piani stralcio, dell'individuazione delle zone interessate, anche sulla base dell'inventario delle emissioni di cui all'art. 10 e del sistema di rilevamento della qualità dell'aria di cui all'art. 9.

Art. 9.

Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente

1. La Regione istituisce il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente.

2. Il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria è finalizzato alla direzione ed al coordinamento dei sistemi costituenti la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria, installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

3. La rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente è costituita dall'insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 5; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale.

4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell'aria ambiente, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia.



5. La Giunta regionale individua, previo parere tecnico dell'ARPAM e sentite le Province, le postazioni di rilevamento della qualità dell'aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente.

6. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell'ARPAM nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 38/1999.

7. Ai fini di cui al comma 6, le Province mettono a disposizione della Regione le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento, previa stipula di apposita convenzione per la definizione delle relative modalità.

8. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall'ARPAM e gestiti nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

9. La Regione, nel coordinare il sistema di rilevamento, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, le implementazioni necessarie per garantire, in attuazione della normativa vigente, la conoscenza dello stato di inquinamento del territorio molisano, garantendo il raccordo e il reciproco interscambio con il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia.

10. La Giunta regionale provvede altresì a definire il livello minimo di informazione sulla qualità dell'aria che deve essere reso disponibile alle diverse amministrazioni interessate e al pubblico, le modalità di utilizzazione dei dati provenienti dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria da parte di soggetti pubblici o privati, determinandone le eventuali tariffe d'utenza e garantendo qualità e validazione dei dati in coerenza con gli standard nazionali ed europei.

11. Il sistema è realizzato e si sviluppa nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA), tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.

12. L'ARPAM, che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 38/1999, gestisce il SIRA, è parte integrante del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, ed in esso opera in maniera coordinata, al fine di fornire l'informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell'aria e per lo svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti.

13. Presso i dipartimenti provinciali dell'ARPAM, anche al fine di garantire da parte delle Province lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4, sono attivati i centri operativi provinciali (COP) ai quali afferiscono le stazioni di misura collocate sul territorio provinciale.

14. I centri operativi provinciali garantiscono, sulla base di idonee metodologie:

a) la raccolta e la validazione dei parametri rilevati dalle stazioni di monitoraggio della rete fissa e dalle campagne di misura;

b) la raccolta, l'analisi, la validazione e l'elaborazione dei parametri non rilevati automaticamente sulla base di idonee metodologie;

c) la trasmissione al centro di elaborazione finale dei parametri misurati ai fini dell'alimentazione della banca dati misure;

d) la trasmissione delle informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria alla Provincia competente per territorio con modalità e tempi idonei a garantire la possibilità di intervento nel caso in cui si manifestino episodi acuti di inquinamento oppure situazioni di allerta e di allarme;

e) la supervisione dei sistemi di rilevamento.

Art. 10.

Inventario regionale delle emissioni

1. L'inventario regionale delle emissioni è lo strumento conoscitivo per i vari livelli di governo ed è raccordato al sistema di rilevamento della qualità dell'aria e al SIRA.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione organizza l'inventario delle emissioni.

3. L'ARPAM, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1999, garantisce il supporto alla Regione e alle Province per l'aggiornamento e l'implementazione dell'inventario, utilizzando le informazioni derivanti dal sistema informativo regionale e provinciale.

4. L'ARPAM assicura ai Comuni l'elaborazione dei dati necessari all'applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 163/1999, fornendo adeguato raffronto con i valori limiti ammissibili.

5. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le Province chiamate alla tenuta dell'inventario provinciale.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme

1. L'ARPAM, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, lettera h), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, alle Province, ai Comuni ed all'Azienda sanitaria regionale.

2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2, lettera h).

3. I Comuni e le Province nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contemplati nei piani provinciali e gli interventi contingibili del caso, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

4. Gli interventi contingibili di cui al comma 3, sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.

Art. 12.

Poteri sostitutivi

1. In caso di inosservanza delle norme della presente legge e delle disposizioni del piano regionale per la qualità dell'aria da parte dei Comuni o delle Province, la Regione può esercitare, nelle materie di propria competenza, i poteri sostitutivi sulla base dei principi e criteri di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni.

2. In via straordinaria è demandata alla Giunta regionale la competenza di approntare con somma urgenza un Piano straordinario di accertamento, verifica e bonifica circa i rischi ambientali e sanitari presenti nel territorio regionale con priorità per le emergenze dell'area venafrana e del Basso Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 luglio 2011

IORIO

11R0375



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 17.

«**Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari**».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 22 - Parte prima del 16 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15

1. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti subregionali, degli altri enti pubblici, ovvero può essere assunto ai sensi del comma 7. Il personale regionale e quello in posizione di comando, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento. Al medesimo personale, nel caso di attribuzione della funzione di responsabile della segreteria particolare, ove sia titolare di retribuzione inferiore, spetta un trattamento giuridico, economico ed indennitario che non sia inferiore a quello previsto per la categoria economica D3. Il trattamento economico, ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4, è computato per intero, qualora si tratti di

personale in posizione di comando, ed esclusivamente per la differenza integrativa qualora si tratti di personale regionale.".

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16

1. All'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 al personale che, a decorrere dalla stessa data o da data successiva, risulti aver svolto funzioni di responsabile di segreteria particolare.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

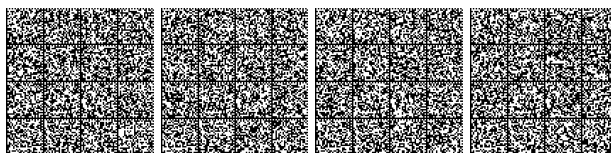
Campobasso, 4 agosto 2011

IORIO

11R0392

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazione@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 9 0 3 *

€ 2,00

